



# TRIBUNALE DI BERGAMO

## *Seconda Sezione civile*

Nella procedura esecutiva immobiliare N. 457/2025 R.G.

Promossa da

[REDACTED]

Contro

[REDACTED]

### **PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 624 BIS CPC**

Il Giudice dell'esecuzione,

- preso atto della richiesta di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente e rilevato che non vi sono ulteriori creditori muniti di titolo esecutivo /e da tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo;
- ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto;
- tenuto conto dell'adesione all'istanza del debitore;
- visto l'art. 624-*bis* c.p.c.

### **SOSPENDE**

il processo di esecuzione fino al 15 novembre 2026

### **AVVISA**

che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo e che non saranno concesse ulteriori sospensioni



## **DISPONE**

la pubblicazione – a cura del delegato - di questo provvedimento sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui siti internet utilizzati per la pubblicazione dell'avviso di vendita entro 5 giorni.

Si comunichi al debitore, ai creditori, al custode e al delegato.

Bergamo, 08/09/2026

Il Giudice dell'Esecuzione  
dott. Vincenzo Domenico Scibetta

